

## IMPOSTE SUL REDDITO

## ***I limiti alla presunzione di prioritaria distribuzione delle riserve di utili***

di **Sandro Cerato** - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

Convegno di aggiornamento

### **Fiscalità dei flussi finanziari tra società, soci e amministratori**

Scopri di più

Con l'avvicinarsi delle assemblee delle società per l'approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2023, si pone anche la questione del **trattamento fiscale delle distribuzioni di riserve deliberate in tale occasione** o con delibera ad hoc. Si ricorda che, in ambito fiscale, opera la **presunzione di cui all'[articolo 47, comma 1, Tuir](#)**, secondo cui, **indipendentemente dal contenuto della delibera assembleare, si presumono distribuite per prime l'utile d'esercizio e le riserve di utili**. Si tratta di una presunzione assoluta (non suscettibile di prova contraria) che **ha lo scopo di evitare che, in presenza sia di riserve di utili, sia di riserve di capitale, la società distribuisca ai soci in via prioritaria queste ultime**, allo scopo di **differire il momento impositivo** in capo ai soci che deriva dalla distribuzione delle riserve di utili (ad esempio la **ritenuta secca del 26% in presenza di soci persone fisiche**). Allo scopo di evitare distorsioni nell'applicazione della presunzione, lo stesso [articolo 47, Tuir](#), stabilisce la **non applicazione della stessa in presenza di riserve in sospensione d'imposta**, in quanto, pur trattandosi di riserve di utili, la loro distribuzione **assume rilevanza anche nella fiscalità della società**.

Nel corso degli anni, la prassi dell'Agenzia delle entrate ha ulteriormente **mitigato l'impatto della presunzione**, precisando che la stessa opera a condizione che **le riserve di utili siano liberamente disponibili** ([circolare n. 26/E/2014](#)). Pertanto, la **presunzione non opera per la quota di riserve di utili vincolate alla riserva legale** (5% ogni esercizio fino a che la stessa raggiunga il quinto del capitale sociale), la **riserva per utili su cambi**, ecc., così come **non ha senso di attivarsi qualora siano utilizzate riserve di utili a copertura di perdite** (al netto delle normative eccezionali che in questi anni hanno permesso di non procedere alla copertura per obbligo di legge).

In relazione al periodo d'imposta 2023, l'[articolo 3, comma 8, D.L. 198/2023](#) (decreto "milleproroghe") ha confermato, anche per l'esercizio 2023, la **possibilità di sospendere in tutto o in parte gli ammortamenti nel conto economico 2023**, fermo restando l'obbligo di accantonare ad una riserva indisponibile la quota di utili **corrispondente alla quota di ammortamento non stanziata**. Anche per tale riserva, **non opera la presunzione di distribuzione**, in quanto rientrante tra quelle indisponibili.

Altro aspetto da segnalare per il periodo d'imposta 2023, è **l'impatto sul patrimonio netto che deriva dall'assegnazione agevolata dei beni ai soci** (la cui scadenza era fissata allo scorso 30.11.2023). Le disposizioni normative ([articolo 1, comma da 100 a 105, L. 197/2022](#)) e la prassi dell'Agenzia delle entrate **confermano la disapplicazione della presunzione in sede di assegnazione agevolata dei beni ai soci siano**. In tale ambito, quindi, la società **è libera di utilizzare qualsiasi riserva disponibile presente nel patrimonio netto**, tenendo presente che la scelta tra riserve di utili e riserve di capitale comporta **differenti riflessi di tassazione in capo al socio**. Più precisamente, se sono utilizzate riserve di utili in capo al socio **si genera un dividendo**, mentre **l'utilizzo di riserve di capitale** determina solamente la **riduzione del costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione**. Si deve osservare, infine, che l'eventuale utilizzo di riserve in sospensione d'imposta, per effetto dell'assegnazione agevolata, **comporta l'affrancamento delle stesse con il pagamento dell'imposta sostitutiva del 13%**, ma secondo l'Agenzia delle entrate **l'utilizzo delle stesse può avvenire solo dopo aver attinto a quelle di utili e di capitale** ([circolare n. 37/E/2016](#)).